

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, SIGNORI e CORRETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1976

#### Modifica alla disciplina del collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ha disciplinato, come è noto, i casi in cui i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, possono chiedere di essere collocati in aspettativa anche se questa non sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

È parimenti noto che agli assessori provinciali, ai sindaci ed agli assessori comunali la suddetta facoltà è attribuita con forti limitazioni e cioè solo quando la carica sia ricoperta, rispettivamente, in Province con più di 700.000 abitanti e in Comuni con più di 50.000 o di 100.000 abitanti. Delle stesse limitazioni, inoltre, soffrono i presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali, per i quali la facoltà di richiedere il collocamento in aspettativa è prevista soltanto se l'ente o l'azienda occupa più di 1.000 dipendenti.

Tale criterio, in concreto, restringe a 20 su un totale di 93 ed a 47 su un totale di oltre 8.000 il numero rispettivamente delle Province e dei Comuni che possono beneficiare di amministratori in grado di dedicarsi a « tempo pieno » all'espletamento del proprio mandato.

L'inadeguatezza dell'attuale disciplina, oltre che dal dato sopra riferito, emerge sotto un duplice profilo. Da una parte, infatti, un rigoroso criterio quantitativo è intrinseca-

mente inidoneo a dar conto della complessa realtà economico-sociale, che, al di là degli angusti limiti del dato demografico, viene amministrata negli enti autonomi territoriali. D'altro canto, e questo aspetto è ancora più significativo, l'attuale realtà regionale ha attribuito a Comuni e Province dimensioni diverse e più ampie che nel passato.

In particolare, gli enti autonomi territoriali partecipano alla vita delle Regioni, poiché queste, secondo la previsione dell'articolo 118 della Costituzione, esercitano normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici; l'attività comunale, poi, esce dai limiti del territorio e si articola nei comprensori, nei consorzi, nelle comunità montane e nei consigli di valle.

Di fronte a siffatta realtà maggiore e continua deve essere la presenza dei pubblici amministratori, ai quali, pertanto, deve essere lasciata la valutazione dell'opportunità di richiedere il collocamento in aspettativa.

Con il presente disegno di legge, in base alle considerazioni che precedono, si intende eliminare ogni restrizione per gli assessori provinciali, mentre per i sindaci, gli assessori comunali ed i presidenti di enti locali si propone una consistente riduzione dei limiti attualmente esistenti.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è così sostituito:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di Giunta provinciale, assessori provinciali, sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, assessori di Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 600 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».